

Dichiarazione integrativa a favore: conflitto fra normativa e modelli dichiarativi

di [Fabio Balestra](#)

Pubblicato il 14 Ottobre 2017

dal 2016 sono stati allungati i tempi per procedere alla dichiarazione integrativa "a favore", per correggere gli errori nel modello dichiarativo commessi a danno del contribuente; tuttavia resta ancora aperto e a tutt'oggi non ancora chiaro quando il credito derivante dall'integrativa a favore sia utilizzabile nei casi in cui si vada ad integrare dichiarazioni oltre il termine di invio del modulo dell'anno precedente; si rileva un palese conflitto fra quanto disposto dalla norma e la compilazione dei modelli dichiarativi

La novità introdotta dal DL 102/2016 in materia di **dichiarazione integrativa** a favore (del contribuente) rappresenta senza dubbio una piccola rivoluzione.

Infatti l'attuale formulazione del comma 8 dell'articolo 2 del DPR 322/1998, rispetto alla precedente, non distingue più tra dichiarazione "a favore" del contribuente e dichiarazione "a sfavore".

Il termine di presentazione che allo stato attuale è il medesimo sia nel caso di integrativa a sfavore che in quello di integrativa a favore coincide con quello per l'accertamento.

Tuttavia resta ancora aperto - e a tutt'oggi non ancora chiaro - **quando il credito** derivante dall'integrativa a favore sia **utilizzabile** nei casi in cui si vada ad integrare dichiarazioni oltre il termine di invio della dichiarazione dell'anno precedente.

Si rileva infatti un **palese conflitto** fra quanto disposto dalla **norma** e la compilazione dei **modelli dichiarativi**.

La modifica normativa

L'effetto dell'equiparazione tra integrativa a favore e integrativa a sfavore è **l'allungamento dei termini per "aggiustare" errori** od omissioni che hanno determinato il versamento di maggiori imposte o l'emersione di minori crediti.

Prima della modifica normativa, il contribuente, per porre rimedio a errori o dimenticanze a proprio sfavore riferite a dichiarazioni presentate, aveva a disposizione due opzioni:

- **integrare, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva**, la dichiarazione originaria facendo emergere quindi un minor debito (o un maggior credito) da utilizzare in compensazione (articolo 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998);
- presentare **istanza di rimborso** entro 48 mesi dal versamento del saldo della dichiarazione (articolo 38 del Dpr 602/73).

A seguito dell'entrata in vigore del DL 193/2016, l'art. 2, c. 8, DPR 322/1998 dispone che le dichiarazioni possono essere integrate, **entro i termini per l'accertamento**, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore debito o di un minore credito.

Pertanto per determinare entro quale termine si può presentare dichiarazione integrativa occorre fare riferimento agli ordinari termini di accertamento.

L'articolo 43 del Dpr 600/1973, (così come modificato dalla L. n. 208/2015 prevede che: "*Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione*"... -->

Continua a leggere nel PDF...